

DIRETTORE
SERGIO VINCIGUERRA

ANNO IX - N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 2010

SEZIONE PENALISTICA

Coordinatore

GABRIELE FORNASARI

Referenti

Belgio: G. SCHAMPS

Irlanda: F. McAULEY

Portogallo: P. DE SOUSA MENDES

Slovenia: L. BAVCON, Z. FIŠER

Spagna: G. QUINTERO OLIVARES, J.M. TAMARIT SUMALLA

SEZIONE STORICA

Coordinatori

E. DEZZA, + M. DA PASSANO

REDATTORE

Sezione Storica: C. CARCERERI DE PRATI

Sezione Penalistica: V. ALTARE

COPERTINA

Progetto: De Macchi Progetti Grafici, Pianezza (TO)

Icona: Francesco Tabusso

Sede della redazione: Corso Montecucco, 68 - 10141 Torino - Tel. 011.729432

Direttore responsabile: Sergio Vinciguerra

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1771 del 21 dicembre 2001

Stampa: Text, Via Cristofori 1/a, 35020 Vigonova (PD)

Diritto penale
XXI secolo

CEDAM

INDICE SOMMARIO
(2/2010)

SEZIONE PENALISTICA

F. MANTOVANI, <i>Ricordo di Alessandro Alberto Gabbi</i>	Pag. 235
J. RINGENAU, <i>Tutela europea dei diritti dell'uomo: sviluppo, problemi attuali e processi di riforma</i>	» 239
<i>Il codice penale dell' Austria</i> (traduzione di M. HELPER e F. PAVESI)	» 253

SEZIONE STORICA

S. VINCIGUERRA, <i>Ricordo di Mario Alessandro Cattaneo</i>	Pag. 349
J.-H. ROBERT, <i>Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV et sa marge dans le droit pénal actuel</i>	» 353
J.L. GUZMAN DALBORA, <i>Sul significato intrinseco e sul valore attuale della teoria del bene giuridico nell'opera di Birnbaum</i>	» 371
M.N. MIETTI, <i>L'ultima pietra. Il contributo di Enrico Pessina alla formazione del codice Zanardelli</i>	» 393
A.A. CASSI, <i>Zanardelli e il «suo» codice. Annotazioni d'archivio</i>	» 413
L. GARLATI, <i>Vilipendio politico e libera manifestazione del pensiero. Le scelte del codice Zanardelli tra luci ed ombre</i>	» 429
E. PALERMO FABRIS, <i>La formazione giuridica di Aristide Gabelli</i>	» 449
D. TARANTINO, <i>recensione a A.A. VV., <i>Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale</i></i> , a cura di C. POVOLO	» 459

LOREDANA GARLATTI

Straordinario di storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Milano-Bicocca

VILIPENDIO POLITICO E LIBERA MANIFESTAZIONE
DEL PENSIERO. LE SCELTE DEL CODICE ZANARDELLI
TRA LUCI ED OMBRE

SOMMARIO: 1. Libertà individuale e ordine pubblico: i due poli del sistema penale. - 2. La tutela della sovranità. - 3. Quando la critica cede il passo al dilleggio. - 4. Uno Stato liberale nelle intenzioni, autoritario nei fatti.

1. *Libertà individuale e ordine pubblico: i due poli del sistema penale.* - Il tema del conflitto tra più diritti tutelati da un medesimo ordinamento quali valori fondanti e fondamentali dello stesso si pone in tutta la sua tensione drammatica quando si affronta il problema della comparabilità e della possibile convivenza tra «quelle disposizioni penali che incriminano determinati tipi di manifestazione del pensiero, quali il vilipendio, l'istigazione, la propaganda, l'apologia»¹, e il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Le scelte operate dal codice Zanardelli di fronte ad una simile questione, definita ancora oggi dalla dottrina penalistica ad «alto tasso di problematicità teorica»², meritano particolare attenzione: esse rappresentano infatti un banco di prova del carattere «liberale» che la storiografia, unanime, non ha esitato a riconoscere al nostro primo codice penale unitario³.

¹ A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di un diritto comparato come premesse a uno studio sui reati d'opinione*, Milano 1988, 2.

² DI GIOVINE, *I confini della libertà* cit., 6.

³ La possibilità di una coesistenza tra i reati di opinione e la libertà di manifestare il proprio pensiero è un interrogativo che si è posto con maggior forza all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che tormenta ancora oggi il legislatore (con i suoi propositi di riforma), dottrina, giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito. Si è persino auspicata l'abolizione delle fattispecie penali di vilipendio politico, ritenute radicalmente inconciliabili

Diritti dei singoli e bene della società, libera espressione del pensiero e repressione del dissenso politico: come si mosse il codice Zanardelli entro tali coordinate?

Che esistessero difficoltà nell'armonizzare questi profili lo dimostrano le parole di Noctro, per il quale «il codice penale è soprattutto una grande soluzione di quel grande problema, che affatica tutte le intelligenze umane e che forma la meta ultima di tutte le scienze sociali, conciliare l'autorità con la libertà [...], perché l'autorità è fatta per servire alla libertà, come la società è stata costituita per mantenere inviolati i diritti dell'individuo»⁴. Anche per Florian era giunta l'ora di fare «la dottrina del delitto politico sul presupposto di uno Stato democratico» e non più dispotico⁵. Non mancava chi, come Pessina, svelando appieno la difficile composizione tra tutela della personalità giuridica dello Stato e libertà di parola, aveva indicato addirittura nel solo pericolo un derimento giuridico degno di sanzione⁶, ponendo le basi per un dibattito, mai sopitosi, «circa il tipo di pericolo che deve caratterizzare le ipotesi di reato»⁷, introducendo la spinosa distinzione tra pericolo concreto e astratto.

Nel dibattito, precedente e al tempo stesso coevo alla nascita del codice, il milanese Antonio Buccellari, vicino alle posizioni di quel Carrara che si era persino rifiutato di affrontare il tema del delitto politico⁸, proprio nel lodevole tentativo di rendere intelligibile il dissidio tra riconoscimento delle libertà personali con le libertà garantite dalla Carta fondamentale, come attestato, tra gli altri, da L. ALESSIANI, *I reati di opinione una rilettura in chiave costituzionale*, Milano 2006, *passim*.

⁴ *Discorso del deputato Noctro, in Lavori parlamentari del nuovo codice penale italiano, Discussioni della Camera dei Deputati (dal 26 maggio al 9 giugno 1888)*, Roma 1888, 164. Proseguiva l'autore in modo ancora più efficace: «Da tutti i lati, da tutto l'insieme dell'organismo del codice penale esce fuori questa questione della libertà che travaglia la società moderna. Incriminare un fatto è porre un limite alla libertà [...]. Ora supponete che le leggi penali pongano limiti ingiusti a questa libertà, e allora si vede quello che Plinio vedeva ai tempi dell'impero romano, cioè che le leggi fatte per tutelare la società divengono i mezzi della sua distruzione» (*ivi*).

⁵ E. FLORIAN, *Trattato di diritto penale. Introduzione ai delitti in specie e delitti contro la sicurezza dello Stato*, II, Milano 1915, 89.

⁶ E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, vol. VIII, Napoli 1865, 8-10.

⁷ ALESSIANI, *I reati di opinione cit.*, 15 e n. 13.

⁸ E tuttavia, come insegna Sbriccoli, il Carrara del *Programma* non è il Carrara delle commissioni parlamentari. Se il primo, di fronte alla classe dei delitti politici, può assumere l'atteggiamento radicale del *gran rifiuto*, il secondo esprime un impegno concreto che lo porta ad accettare taluni compromessi e ad occuparsi anche di reati politici. Nel suo ruolo legislativo, però, Carrara, più che passivo complice del potere politico, fu una spina nel fianco per gli stessi suoi colleghi commissari (M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in *Quaderni fiorentini*, 2 (1973), 638-640).

litiche e loro necessaria limitazione, mostrava la difficoltà di tradurre la chiara teoria in pratica: «Libero a tutti il giudizio se buona o meno sia una determinata costituzione politica, libera anche, almeno in quanto al diritto penale, la manifestazione di questo giudizio, ma un fatto esterno che scuota violentemente lo Stato nel suo organismo, è reato [...] Non è già che sia impedito un giudizio di biasimo, o una riprovazione degli atti [politici]; è impedita una maligna insinuazione che scuote l'autorità della rappresentanza nazionale e quindi lo stato. Piena sia la libertà, perché si costituisca la pubblica opinione, ma la libertà non declini in licenza»⁹. Quel *ma* avvertativo è la palese dimostrazione della negazione di ciò che si concede, come era già accaduto nell'Editto sulla stampa, *libera ma soggetta a leggi repressive*, facendo sì che di un diritto si fosse spogliati proprio nel momento in cui se ne diveniva titolari.

Il ministro Zanardelli (alias Lucchini)¹⁰, nella sua *Relazione*, tentando un bilanciamento tra interessi contrapposti, affermava che solamente quando in nome della libertà propria si volesse violare la libertà altrui, quando la discussione, trasmodando i limiti del libero pensiero e della libera parola diventa aggressiva (ma questo era il vero nodo gordiano: quando si può dire che ciò avvenga?), allora deve entrare in gioco l'armamentario sanzionatorio e repressivo statale.

Autorità e libertà. Questi i due poli entro i quali declinare il rapporto individuo/Stato e tentare di attuare quanto auspicato dal movimento riformista settecentesco e da Kant in particolare, per il quale la libertà di espressione, la libertà di conoscere e di informarsi altro non erano che forme di partecipazione attiva della libertà di ragionare, il cui esercizio, privo di condizionamenti, consentiva il progresso della storia e dell'uomo nella storia, fine ultimo cui l'umanità doveva tendere per perfezionarsi.

Ma quando dall'ideologia si passa alla traduzione in precetto normativo, la difficoltà di conciliare gli estremi affiora in tutta la sua pienezza, come dimostrato dall'art. 11 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 così formulato: «La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

⁹ A. BUCELLARI, *Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano*, Napoli-Milano-Pisa 1884, 265-266.

¹⁰ L'incidenza di Lucchini, quasi a *ghost writer*, nella stesura della *Relazione* firmata dal ministro Zanardelli è stata evidenziata da M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini, 1874-1900*, in *Quaderni fiorentini*, 16 (1987), 134-136.

La norma, quindi, riconosceva (secondo un rimo tipicamente giusnaturalistico) e sanciva la libera manifestazione del pensiero come un diritto fondamentale, ma poneva inevitabili limiti al suo esercizio, derivanti dalla necessità di garantire diritti altrettanto meritevoli di protezione (con la conseguenza che la debole linea di confine tracciata tra «uso ed abuso» della libertà poggiava sulle fragili spalle della discrezionalità, per non dire dell'arbitrio). Si può dunque limitare la libertà per proteggere la libertà, ricorrendo in particolare alla legge penale?

La rivoluzione morale che la dottrina «illuminata» attendeva in tema di reati politici non si realizzò negli Stati ottocenteschi, in particolare in quelli preunitari italiani. Sorti sulle ceneri dell'«improvvisazione giacobina» e degli eccessi del Terrore, essi cercarono, mediante un'alleanza tra le vecchie classi egemoni e una borghesia mutatasi da rivoluzionaria in controrivoluzionaria, di garantire un «nuovo» ordine attraverso il «vecchio» assetto autoritario. Non è un caso che il viruperato *crimen lesae* facesse nuovamente capolino negli ordinamenti penali della seconda metà dell'Ottocento, suscitando giustificare preoccupazioni, ad esempio, in un giurista come Francesco Carrara¹¹.

Il fenomeno della «politicizzazione del delitto di opinione» ha finito per interessare inevitabilmente anche il codice Zanardelli, che ha dedicato alcune norme alla difesa dell'onore della personalità dello Stato.

La materia si presenta strettamente connessa a quella del delitto politico e della libertà di stampa, su cui si è già diffusamente e magistralmente soffermata in alcuni suoi saggi Floriana Colao¹²; pertanto, pur nell'evidente affinità tematica, essi non saranno oggetto di questa breve disamina, rivolta, invece, ad un manipolo di norme, ossia agli artt. 122, 123 e 126 del codice Zanardelli,

¹¹ Carrara chiedeva infatti di rivedere tutte le fattispecie penali, retaggio dei tempi andati, pronte ad entrare in rotta di collisione con i nuovi valori dello Stato liberale; ritenendosi, in particolare, a quei reati che potevano intracciare una libera comunicazione (F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. VI, Lucca 1870, 149, nt. 1 e ancora 175). La dottrina dovette prendere atto del fatto che l'abolizione del reato di lesa maestà si era rivelata un mero abbaglio: non vi era stata alcuna definitiva e reale abitura del passato. In tal senso C. FIORA, *I reati di opinione*, Padova 1972, 17.

¹² Penso, in particolare a *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento: dal delitto fittizio a nemico dello Stato*, Milano 1986; EAD., «La libertà moderata dalla legge: i reati di stampa tra l'Editto del 1848 e il codice Zanardelli», in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 21 (1991), 75-92; EAD., *Il diritto penale politico nel codice Zanardelli*, in *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, studi coordinati da S. VINCIGUERRA, Padova 1999, 652-672; EAD., «Il problema del reato politico» e «La cosiddetta autonomia del giuridico». Rileggendo Mario Sbriccoli, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Sottogestite. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007, 265-308.

collocati in apertura del libro II del codice tra i delitti contro i poteri dello Stato. Tali disposizioni, secondo una locuzione comunemente accolta tra gli estensori e i successivi commentatori del codice, disciplinano i delitti di *lesa venerazione*, una dizione che si rifaceva al codice toscano¹³, e che comprendeva l'offesa al Re, il vilipendio alla Camera e al Senato e alle istituzioni costituzionali dello Stato¹⁴, lasciando sopravvivere nel lemma definitivo l'eco della concezione che voleva la persona del sovrano sacra ed inviolabile.

I proclami dello stesso Zanardelli, il quale richiamava il valore di una critica libera e di una tranquilla discussione¹⁵, si scontravano con disposizioni dal sapore ambiguo, che se pure rappresentavano un indubbio passo in avanti rispetto al passato, non mancarono di suscitare vivaci discussioni già in sede di lavori preparatori e nella dottrina successiva¹⁶.

2. *La tutela della sovranità*. – La prima osservazione è che il codice Zanardelli, raccogliendo la lezione dell'Editto sulla stampa del 1848 (che forniva un prontuario corposo dei reati di opinione), affini ed accrebbe le ipotesi di vilipendio¹⁷, ammassandole per lo più proprio in questo gruppo dispositivo: a volte scopertamente e palesemente si parla di vilipendio, come nel caso degli artt. 123 e 126, a volte si cela tale ipotesi di reato dietro una terminologia di segno diverso ma di significato identico.

¹³ Cfr. art. 109 del Codice toscano del 1853, in cui si richiamava l'offesa alla riverenza dovuta alla *Granduca*.

¹⁴ Possono valere anche per il codice Zanardelli le parole che accompagneranno la nascita del codice penale Rocco, dove si afferma che la previsione di tali reati rispondeva all'esigenza di evitare che le istituzioni, le entità e i simboli del Paese fossero scalfiti nella loro considerazione generale, con conseguente pregiudizio del principio di autorità (*Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco al progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, parte II, Roma 1929, 75-77).

¹⁵ «senza porre pastore alla libertà del pensiero e della discussione»; *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell'udienza 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Roma 1889, 75.

¹⁶ «E se punto di forza del nuovo Codice sta nell'aver assorbito e rispecchiato quei valori ai quali la "nuova" Italia si era ispirata già al momento della sua unificazione [...], mostrando così enorme capacità innovativa rispetto al precedente Codice sardo-italiano del 1859, punto di debolezza sta ancora in quello stesso sistema di valori da cui nasce» (ALESIANI, *I reati di opinione cit.*, 31). Come evidenzia Floriana Colao, nel settore del diritto penale politico le norme fissate rispondevano ad esigenze di tutela dello Stato liberale dal quale e per il quale erano state emanate (COLAO, *Il diritto penale politico cit.*, 652) e per contenere le maggiori libertà appena concesse (P. BARILE, *Il vilipendio e da abolire?*, in *Temì*, 1969, 540; G. CONSO, *Contro i reati di vilipendio*, in *Ind. pen.*, 1970, 549).

¹⁷ In questo senso FIORA, *I reati di opinione cit.*, 26. In realtà, si ritiene che proprio al codice del 1889 debba farsi risalire l'origine del reato di vilipendio.

Penso, in particolare, all'art. 122, che contempla l'offesa al re (oltre che alla regina, al principe ereditario e al reggente). Il termine «offesa» era stato preferito ad altri, quali «oltraggio, ingiuria, diffamazione» (ritenuti tecnicamente più adatti a connotare un reato comune), ricorrenti nei progetti redatti tra il 1868 e il 1875 e definitivamente accantonati nel progetto Zanardelli-Savelli del 1883¹⁸. La vaghezza ed indeterminazione dell'espressione «offesa» aveva lasciato spazio a più di una perplessità (anche se in realtà fu preferita proprio in ragione del suo più ampio significato «racchiudente qualunque sconvenienza di linguaggio ed indecenza di atti, intesi alla disissima della persona che ne è l'oggetto»)¹⁹, ma soprattutto, come si ricava dai lavori preparatori, non era bastata un'espressione per mutare la sostanza della fattispecie penale: che altro era quell'offesa che si voleva punire se non un *vilis penale*²⁰, ossia un dilleggiare, uno svilire il Re, non tanto come persona quanto come istituzione, come incarnazione del potere supremo? Siamo dunque di

¹⁸ Testimone di questo cambio linguistico è Antonio Buccellati, che nelle sue *Istituzioni*, pubblicate nel 1884 e in cui l'autore convogliava anche l'esperienza legislativa maturata fino a quel momento quale componente delle commissioni incaricate di redigere il codice, ancora richiama il concetto di *oltraggio contro la sovranità, il Re, la Camera e il Senato* (riproducendo la formula in auge nei lavori preparatori), intendendo l'oltraggio come la «malta interpretazione dei fatti altrui dolosamente manifestata colla parola o colla stampa, simile al reato di ingiuria e diffamazione contro il privato [...] Al reato quindi politico di oltraggio al Re, alla Camera ed al Senato, deve precedere il reato comune di ingiuria e di diffamazione; come al regicidio ed alla strage, precedono il reato di omicidio, di furto o di rapina» (BUCCELLATI, *Istituzioni* cit., 265-266).

¹⁹ M. LONGO, *Commento al codice penale italiano*, vol. I, Milano-Torino-Roma 1911, 404. Lo stesso Crivellari evidenzia l'importanza di una previsione così generica, sostenendo che anche «semplici mancanze prodotte da una sconvenienza di linguaggio o da un travimento di immaginazione che non abbiano un'importanza politica» debbono poter rientrare nella previsione dell'art. 122. Non si può equiparare l'offesa ad un privato a quella rivolta al Capo dello Stato, perché ciò che «non sarebbe né un'ingiuria, né un oltraggio, né una diffamazione per semplici particolari o pubblici funzionari, può costituire un'offesa per l'Augusta Persona di Colui che è il simbolo vivente della Sovranità della Patria», così che la gravità dell'offesa sia inversamente proporzionale alla condizione sociale della persona contro cui è diretta (G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, vol. V, Torino 1894, 143 e 221).

²⁰ La difficoltà di dare un preciso significato al termine si è riproposta anche alla penalistica dei nostri giorni. Se per Nuvoletto si tratta di un'ingiuria particolarmente qualificata (P. NUVOLETTONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova 1971, 184), per De Franco siamo di fronte ad una forma di oltraggio (De FRANCO, *I limiti oggettivi del diritto di critica e l'art. 290 c.p.*, in *Riv. pen.*, 1958, 444). Da tali reati, dunque, il vilipendio si distinguerebbe per una maggior intensità dell'offesa, essendo qualcosa di più sia dell'oltraggio che dell'ingiuria e della diffamazione. Vi è anche chi vede in uno speciale carattere dei beni protetti e non tanto nell'entità dell'offesa ciò che accomuna le diverse ipotesi di vilipendio. Il vilipendio riguarderebbe, infatti, istituzioni, enti o simboli che per convenzione meritano un particolare rispetto o riverenza (S. PROSDOCIMI, *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano 1993, 739).

fronte ad un *escamotage* nominalistico che cela, ma non modifica, l'essenza del reato.

Si contestava soprattutto che per integrare il delitto in esame non fosse necessario pronunciarsi pubblicamente o in presenza dell'offeso, circostanze considerate dalla norma semplici aggravanti, indipendenti l'una dall'altra²¹, e non veri e propri elementi costitutivi del reato, come era stato richiesto a gran voce da alcuni commissari.

Da più parti si erano infatti evidenziati i pericoli insiti in una simile norma e la deriva verso cui il principio di libertà di manifestazione del pensiero era sospinta. Pellegrini, ad esempio, tuonerà: «ma vi pare seria la proposta di reprimere con cinque anni di detenzione una parola ingiuriosa detta contro il re?»²². In particolare, Marcora, Inghilleri e Demaria ritenevano pericoloso andare a cercare, per incriminarle, parole dette in privato, qualora esprimessero, anche indirettamente, un giudizio politico: temevano che ciò favorisse i delatori e una magistratura sospettosa e servile²³.

²¹ L'art. 122 del codice Zanardelli infatti aumentava di un terzo la pena base nel caso in cui l'offesa fosse stata pronunciata pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso. Proprio il fatto che le due circostanze fossero indicate alternativamente faceva sostenere a Majno che l'aumento avrebbe dovuto essere di due terzi nel caso in cui concorressero entrambe (L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, Verona 1890, 381). Di parere opposto Crivellari, per il quale, in linea generale, era più opportuno «calcolare sempre per una le circostanze indicate in un solo capoverso o numero quand'anche concorrono simultaneamente e calcolarle separatamente quando siano indicate in numeri o capoversi separati. Questo solo sarebbe autorizzato a fare il Giudice, ove concorrono più circostanze aggravanti enumerate in uno stesso capoverso o numero, cioè accrescere la pena nella latitudine che gli è assegnata per poteri spaziarci; su questa poi dovrà applicare l'aumento del terzo» (CRIVELLARI, *Il codice penale* cit., 224).

²² *Discorso del deputato Pellegrini (tomata del 28 maggio 1888)*, in *Lavori parlamentari* cit., 62. Per rendere più esplicita la propria posizione l'autore aggiungeva: «un re, mi pare, è un personaggio, è una istituzione, che appartiene alla storia; che vive, dirò, sotto gli occhi della storia; cui non può recar fama buona o rea il detto dell'ingiuriatore, ma sibbene la grande, la ferrea voce degli eventi, in cui si risolve la influenza di un Capo di Stato» (ivi).

²³ *Verbali della commissione istituita con R. D. 13 dicembre 1888, seduta pomeridiana del 1° marzo 1889*, Verbale n. XVIII, Roma 1889, 282. Esprimerà con foga la propria contrarietà alla punizione di offese private al re Michele Longo, il quale asseriva che «la legge ha l'obbligo di sanzionare canoni di condotta civile esigibile, non di enunciare i principi astratti di un'etica quanto lodevole altrettanto relativa [...] l'autorità regia, personificata nel Sovrano, appartiene alla nazione [...] o il re è istituzione pubblica, ed allora, tale considerato, il suo decoro è di metro pubblico interesse; o, quel che è ancora in fatto, serba, unitamente all'alto ufficio di capo dello Stato, i diritti insiti alla persona e chi negherebbe a lui la facoltà di ricorrere al magistrato quando vuole, nell'interesse meramente privato ed individuale, voglia sperimentare azione o penale o civile?» (LONGO, *Commento* cit., 405).